

CIRCOLARE AIPA/CR/18, 3 dicembre 1998

(urn:nir:autorita.informatica.pubblica.amministrazione:circolare:1998-12-03;18)

Qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alla Pubblica Amministrazione, ai sensi della circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998.

ALLE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE DEL
DECRETO LEGISLATIVO 12 FEBBRAIO 1993, N. 39

e, per conoscenza,

AL DIPARTIMENTO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

AL CONSIGLIO DI STATO

ALLA CORTE DEI CONTI

ALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Si rende noto che l'Autorità, nell'Adunanza del 19 novembre 1998, sulla base dei criteri predeterminati con la circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998, atteso l'esito favorevole della procedura relativa, ha deliberato la qualificazione dei "gruppi di monitoraggio" interni alle seguenti amministrazioni:

- Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – INAIL;
- Concessionaria Servizi Informativi Pubblici - CONSIP S.p.A. (ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e dell'art. 1, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 17 giugno 1998).

Detta qualificazione, avente validità per un triennio, è subordinata al permanere dei requisiti prescritti dalla circolare indicata in oggetto (insussistenza di cause di incompatibilità – capacità tecnica) per lo svolgimento di attività di monitoraggio.

L'elenco delle amministrazioni che possono avvalersi di un "gruppo di monitoraggio" interno è suscettibile di integrazioni e modificazioni, che saranno rese note in concomitanza di successive deliberazioni dell'Autorità, adottate a seguito dell'ultimazione della relativa "procedura di qualificazione".

Ai sensi della richiamata circolare, la conseguita qualificazione del "gruppo di monitoraggio" interno consente all'amministrazione l'autonoma esecuzione delle attività di monitoraggio sui propri contratti relativi alla progettazione, realizzazione, manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati, ferma restando la facoltà dell'amministrazione – ove ciò fosse ritenuto necessario – di far ricorso a società specializzate incluse nell'elenco di cui all'art. 13, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Il Presidente: REY